

U.S. PONTEDECIMO



GRUPPO SCARPONI
dal 1907

**REGOLAMENTO
INTERNO**

*In occasione di ogni gita
è auspicabile che tutti i Soci ritrovino quella
allegra e consapevole Solidarietà che, insieme
al rispetto dell'Ambiente, sono le caratteristiche
principali del Gruppo Scarponi*



CAPO I

Origine e finalità del Gruppo

Art. 1

Il 15 agosto 1907 viene fondata in seno alla U.S. PONTEDECIMO una sezione escursionistica, denominata Gruppo Scarponi avente lo scopo di promuovere, diffondere ed accrescere tra i giovani, attraverso lo sviluppo delle capacità fisiche, morali ed intellettuali dei singoli, la conoscenza e l'amore per la montagna, e di stabilire al tempo stesso fra i suoi membri (i Soci), vincoli di reciproca stima e di schietta amicizia.

Il Gruppo, date le sue caratteristiche, non si propone finalità di lucro e pur rispettando le convinzioni individuali dei propri affiliati, è rigorosamente apolitico.

Il Gruppo ha la propria sede in Genova - Pontedecimo: ai locali della sede possono accedere oltre che i Soci, anche i simpatizzanti. Gli Organi Dirigenti del Gruppo Scarponi sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci.

CAPO II

I Soci

Art. 2

Può essere ammesso a far parte del Gruppo Scarponi qualunque cittadino di provata moralità.

In seno al Gruppo i Soci hanno uguali diritti e doveri; riguardo agli scopi che il sodalizio si prefigge, il Gruppo si articola in tre specie di affiliati: "Soci Effettivi", "Soci familiari", "Soci Sostenitori".

Art. 3

Eccezionalmente può essere conferito — su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci — il titolo di "Socio Onorario" a persona che, pur non facendo parte del

Gruppo, possa, riguardo alla carica ricoperta, dar lustro al sodalizio, o abbia prestato particolari servizi al Gruppo stesso.

Art. 4

Ogni aspirante Socio deve:

- sottoscrivere la domanda di ammissione
- essere presentato da un Socio che abbia almeno un anno di anzianità o, se non conosciuto da nessuno, prima dovrà frequentare il Gruppo in qualche gita o attività
- conoscere ed accettare lo Statuto e il Regolamento attuativo del Gruppo.

Art. 5

Il Consiglio esamina la domanda nella prima riunione e convalida o no l'ammissione al Gruppo.

Gli aspiranti Soci debbono essere informati della decisione del Consiglio, qualunque essa sia.

Art. 6

I Soci sono tenuti a tesserarsi annualmente, a titolo di concorso spese del Gruppo.

I Soci per partecipare alle escursioni e/o alle attività all'aperto devono essere assicurati (tramite assicurazione annuale o giornaliera).

Il Consiglio, in occasione della convocazione dell'Assemblea annuale che si tiene a fine di ogni esercizio, propone al voto dei Soci l'eventuale modifica dell'entità della quota sociale.

Art. 7

Il Socio che, in conseguenza di comportamento scorretto o comunque disonorante, si rendesse indegno di far parte del Gruppo, su delibera del Consiglio, può essere espulso dal Gruppo. Il Socio, se lo desidera, può appellarsi all'Assemblea Ordinaria; egli

tuttavia resterà espulso a tutti gli effetti fino a quando l'Assemblea Ordinaria convocata non avrà deliberato in merito.

Art. 8

Il Socio che ha interrotto l'adesione al Gruppo perde la continuità dell'anzianità; se successivamente volesse risciversi, dovrà sottostare alle formalità procedurali previste dall'art. 4. Il socio ha la possibilità di riscattare gli anni in cui non era iscritto (al massimo 2 anni), al costo della tessera dell'anno in corso.

Art. 9

Ogni Socio è invitato a segnalare al Consiglio o anche a uno solo dei suoi componenti, sia verbalmente sia per iscritto, ogni innovazione o iniziativa che ritenga possa giovare al buon andamento del Gruppo. Qualsiasi istanza o lamentela deve essere presentata al Consiglio.

CAPO III

L'Assemblea dei Soci

Art. 10

All'Assemblea hanno diritto a partecipare tutti i Soci con almeno 1 anno di anzianità (iscritti entro il 31 Marzo dell'anno precedente l'assemblea).

Art. 11

Di regola l'Assemblea dei Soci viene indetta a dicembre/gennaio di ogni anno, ma può essere convocata in qualsiasi momento - per motivi di necessità - su richiesta del Consiglio o su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 25 soci.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere portata a conoscenza dei Soci mediante avvisi apposti nei locali della sede, attraverso il

Giornale Sociale e il sito web del Gruppo. In caso di assemblee straordinarie urgenti anche telefonicamente per poter raggiungere tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea, portando altresì a conoscenza dei Soci l'ordine del giorno in discussione sul quale sono chiamati a decidere.

Art. 13

L'Assemblea si intende legalmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, purché la procedura per la convocazione sia avvenuta in conformità a quanto previsto dall'Art. 12 del presente Regolamento.

Art. 14

L'Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare sui seguenti punti:

- bilancio consuntivo della gestione sociale
- rendiconto dell'attività svolta dal Gruppo
- preventivo finanziario per l'anno successivo
- eventuali modifiche del Regolamento
- eventuali modifiche dello Statuto
- questioni che richiedono una discussione e decisione a un livello superiore a quello del Consiglio.

Ogni due anni deve eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Non si può votare per delega.

Art. 15

Durante l'assemblea, ai Soci con 25 anni di tessera societaria, verrà consegnato lo "Scarponcino dorato";
ai Soci con 40 anni di tessera societaria la "Medaglia d'Oro";
ai Soci con 50 e 60 anni di tessera societaria un "Riconoscimento Ricordo" del Gruppo Scarponi.

CAPO IV
Composizione del Consiglio Direttivo
Presidente - Segretario - Cassiere - Consiglieri

Art. 16

Il Consiglio Direttivo viene eletto ad anni alterni in occasione dell'Assemblea Ordinaria e dura in carica due anni. A far parte del Consiglio può essere eletto qualunque Socio che abbia compiuto 18 anni e che sia in regola con il pagamento delle quote sociali. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 17

Nell'eventualità un Consigliere si dimetta, verrà sostituito con il primo dei non eletti.

Se nel corso dei 2 anni tutti o più della metà dei membri del Consiglio si dimettessero, sarà necessario convocare una Assemblea straordinaria per eleggere un nuovo Consiglio.

Le dimissioni debbono sempre essere rassegnate per iscritto o di persona e in termini circostanziati, al Consiglio, che si riserva di accettarle o no.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si compone di: 1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 1 Segretario, 1 Vice-Segretario, 1 Cassiere e 4 /6 /8 Consiglieri a seconda della disponibilità dei Soci a candidarsi e a voler contribuire alla gestione del Gruppo.

Art. 19

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo procede alla nomina, a scrutinio segreto, delle cariche di Presidente e di vice-Presidente, e assegna le cariche di Segretario, vice-Segretario, Cassiere.

Nomina inoltre i responsabili delle Commissioni: Sentieristica,

Escursionistica, Turistica, Sportiva, Feste e Manifestazioni, Redazione, Sito Internet, Video-proiezioni, Scuola, Libro relazioni Gite, Biblioteca, Pubbliche Relazioni, Economato.....

Art. 20

Il Consiglio si riunisce, di regola, con cadenza quindicinale: è facoltà dei membri del Consiglio stabilire l'ora e il giorno delle riunioni. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, non tenendo conto dei Sindaci, qualora fossero presenti.

Art. 21

Sono ritenuti tacitamente dimissionari quei membri del Consiglio che siano assenti senza alcuna giustificazione per tre sedute consecutive o che dopo 3 mesi dalla data di insediamento, non abbiano partecipato almeno alla metà più una delle sedute del Consiglio.

I nomi dei consiglieri decaduti e i nomi dei sostituiti presi dalla lista dei primi non eletti dovranno essere comunicati a tutti Soci.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito di quanto previsto dal presente Regolamento, è tenuto a deliberare:

- sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- sui programmi delle attività escursionistiche e non del Gruppo;
- sulle quote per le escursioni, le gite turistiche, ricreative, culturali, i soggiorni ...;
- su tutte le spese del Gruppo che per la loro natura non si possono configurare come minute spese;
- sull'opportunità o meno di avvalersi, in via continuativa, di collaboratori scelti fra i soci per espletare attività varie;
- sulla espulsione dei Soci nei casi previsti dall'Art. 7;

É altresì compito del Consiglio Direttivo:

- nominare i capo gita;
- esaminare le proposte e le istanze pervenute dai soci;
- vigilare sul buon andamento dell'amministrazione del Gruppo;
- istituire commissioni speciali, delegando ad esse, in via temporanea, mansioni od incarichi particolari;
- nominare il Direttore di Gara per le Marce di Regolarità ed i suoi collaboratori;
- vigilare infine su tutte le iniziative dei Soci, qualora implicino responsabilità per il Gruppo.

Art. 23

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità, il voto del Presidente ha la prevalenza.

Art. 24

I membri del Consiglio non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata nell'ambito del loro mandato, salvo eventuali rimborsi spese stabiliti dal Consiglio.

Art. 25

Il Presidente rappresenta il Gruppo, ne cura l'attività propulsiva ed il buon andamento, coadiuvato dagli altri membri del Consiglio. La firma sociale compete al Presidente: in sua assenza al Vice-Presidente.

Art. 26

Il Segretario, coadiuvato dal Vice-Segretario, è responsabile delle quote ritirate ai Soci per la tessera annuale e per ricorrenti attività del Gruppo, dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, nonché della corrispondenza del Gruppo, della custodia e dell'aggiornamento dei registri di vario tipo e deve curare la convocazione delle riunioni.

Art. 27

Il **Cassiere**, coadiuvato eventualmente da un vice-cassiere, è responsabile delle somme affidategli dal Gruppo ed è tenuto, ad ogni richiesta del Consiglio o dei Sindaci, a presentare il rendiconto del suo operato.

Il Cassiere non pagherà né riscuoterà alcuna somma senza il relativo mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente o del Vice-Presidente.

Art. 28

L'**Archivio** con i dati sensibili di tutti i Soci del Gruppo Scarponi e il **Registro** dei tesserati devono essere gestiti da persone competenti e di fiducia designate e gradite al Consiglio che possono essere individuate anche tra altri Soci non solo tra i Consiglieri.

CAPO V

Il Collegio dei Sindaci

Art. 29

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri. Viene eletto dall'Assemblea Ordinaria in occasione dell'elezione dei membri del Consiglio. Possono essere eletti Sindaci tutti i Soci maggiorenni e che abbiano almeno tre anni di anzianità sociale o che abbiano fatto parte di Consigli precedenti.

I Sindaci durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 30

Il Collegio dei Sindaci ha l'incarico di:

- mantenere un più stretto legame fra Consiglio e Soci
- controllare i registri contabili del Gruppo
- sincerarsi dell'autenticità del rendiconto annuale e di

relazionare in merito all'assemblea dei Soci in occasione delle sue convocazioni

Il Collegio dei Sindaci ha altresì le seguenti funzioni:

- accertare che le convocazioni dell'Assemblea e le deliberazioni del Consiglio avvengano in conformità alla procedura prevista dal presente Regolamento.
- espletare periodici controlli al patrimonio del Gruppo.

I Sindaci è auspicabile presenzino alle riunioni del Consiglio, ma non hanno diritto di voto.

Art. 31

Qualora un Sindaco si dimetta o venga considerato decaduto dalla sua carica, esso verrà sostituito secondo la stessa procedura prevista per la sostituzione di un Consigliere (art. 17)

CAPO VI

I Capogita

Art. 32

Ogni attività escursionistica o turistica, viene proposta al Consiglio Direttivo dalla Commissione Gite o dalla Commissione Turistica.

La Commissione Gite proporrà i Capogita disponibili individuati tra i Soci che hanno conseguito il titolo di A.E.N. o A.E.R.

(Accompagnatori escursionisti nazionali o regionali)
o tra i Soci escursionisti esperti.

Ogni escursione organizzata dal Gruppo Scarponi sarà diretta da almeno due Capogita: verrà nominato un numero superiore di capo gita a seconda delle difficoltà del percorso e se il numero dei partecipanti è superiore a 25.

Art. 33

I Capogita hanno facoltà di accettare o no gitanti con cane al

seguito (provvisi di assicurazione per danni contro terzi da depositare in segreteria). La richiesta deve essere fatta al momento dell'iscrizione alla gita e a seconda del tipo di sentiero da percorrere, possono essere rifiutati. Non si accettano più di 2 animali per gita.

Art. 34

I Capogita al ritrovo, prima della partenza:

- compilano l'elenco dei partecipanti con particolare attenzione ai non assicurati per i quali è necessario inviare all'assicurazione uno specifico elenco
- consegnano copia del "Regolamento del Gruppo Scarponi" ai gitanti che non ne sono in possesso
- devono inoltre verificare se sono presenti minori di 18 anni che possono partecipare solo se accompagnati da un adulto o muniti di autorizzazione tutoria
- ammettono alla gita solo escursionisti muniti di calzature con suola scolpita e con abbigliamento adeguato all'escursione e alla stagione.

Art. 35

Nel caso di gite che richiedano lo spostamento in auto, i Capogita, due giorni prima dell'escursione, verificano che ci siano posti auto sufficienti. In caso contrario verranno esclusi gli ultimi escursionisti senza auto che si sono iscritti alla gita.

Art. 36

I Capogita devono avere una sufficiente conoscenza della zona in cui si svolgerà la gita; il Consiglio metterà a loro disposizione il materiale necessario.

I Capogita sono responsabili delle radio, del materiale cartografico e della borsa di Pronto Soccorso, che ritireranno in Sede due giorni prima della gita e restituiranno prima della gita successiva.

Art. 37

Nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse di cui si è a conoscenza nei giorni precedenti la data fissata (allerta rossa o sentieri divenuti impraticabili etc.) i capogita hanno facoltà di decidere la soppressione della gita o apportare modifiche all'itinerario prestabilito.

Possono sopprimere o modificare l'itinerario anche ad escursione iniziata nel caso di sopravvenuto maltempo, gravi imprevisti di percorso o altri gravi problemi.

Art. 38

I Capogita hanno il compito di curare il buon andamento della gita e di aiutare i gitanti in difficoltà e devono prodigarsi affinché la comitiva proceda unita.

In caso di necessità i Capogita possono far ricorso alla collaborazione di altri Soci.

I capogita dovranno porre particolare attenzione durante l'attraversamento delle località abitate dove alcuni tendono ad accelerare il passo, altri a rallentare con il rischio di interrompere la fila.

A tale scopo uno di essi deve essere l'ultimo della comitiva e l'altro il primo, rimanendo il più possibile a portata di voce e comunque collegati tramite radio.

Inoltre è loro compito stabilire le soste necessarie in base alle difficoltà del percorso.

Art. 39

In occasione di gite che richiedano dislocamenti in autopullman, i capogita devono essere in possesso dell'elenco dei partecipanti e ritirare l'eventuale saldo della quota di partecipazione che verseranno al Cassiere al più presto. Loro è pure il compito di stabilire le soste e l'orario di partenza.

Art. 40

I Capogita, o almeno uno di essi, presenteranno alla prima riunione di Consiglio successiva all'escursione, una accurata relazione.

Art. 41

In quanto investiti della responsabilità della comitiva, i Capogita hanno il dovere di compiere, con il massimo scrupolo, le mansioni loro affidate.

Qualora un Capogita commettesse mancanze che possano avere conseguenze negative sia per il buon andamento della gita e, soprattutto, per l'incolumità dei gitanti, sarà chiamato a risponderne davanti al Consiglio ed al Collegio dei Sindaci convocati in seduta comune.

In caso di responsabilità civile, ne risponderà il patrimonio sociale; questo ovviamente non riguarda eventuali responsabilità penali.

Art. 42

Le norme suddette valgono anche per i responsabili di trekking, soggiorni estivi e/o invernali, pranzi e incontri vari organizzati dal Gruppo.

CAPO VII

Gli Escursionisti

Art. 43

L'escursionista deve prendere visione del programma specifico di ogni gita che può trovare: nel giornalino sociale, nel sito internet www.grupposcarponi.it, appeso alla bacheca in sede, telefonando il venerdì sera in segreteria, telefonando ai capogita.

Dalle informazioni ricevute il gitante potrà valutare e decidere se affrontare l'escursione.

Art. 44

I minori di 18 anni possono partecipare solo se accompagnati o muniti di autorizzazione tutoria.

Art. 45

Eventuali escursionisti che desiderano portare nell'escursione un proprio cane (provvisto di assicurazione per danni contro terzi da depositare in segreteria) devono fare preventivamente richiesta ai capogita che valuteranno se possibile accettarlo o rifiutarlo a seconda del tipo di sentiero da percorrere. Non si accettano più di 2 animali per gita.

Art. 46

Per partecipare alle gite che richiedono lo spostamento in auto, chi non possiede auto propria, deve dare l'adesione in sede o ai capo-gita nei giorni precedenti la gita. Per questioni organizzative i possessori di auto sono invitati a comunicare oltre che l'adesione alla gita anche la disponibilità di posti auto.

Art. 47

Il costo del trasporto sarà suddiviso tra tutti i componenti dell'auto.

Il calcolo sarà il risultato della somma del pedaggio e una cifra chilometrica forfettaria stabilita dal Consiglio.

Art. 48

I capogita e il Gruppo Scarponi non sono responsabili per eventuali incidenti che si verificassero durante i trasferimenti con auto o altri mezzi di trasporto.

Art. 49

Sono ammessi solo escursionisti muniti di calzature con suola scolpita; i capogita hanno l'obbligo di vietare la partecipazione a coloro che non si attengano a questa regola.

Art. 50

Gli escursionisti devono indossare abbigliamento adeguato all'escursione e alla stagione (giacca a vento, maglione, berretto, ecc.). Occorre partire sempre muniti di acqua e/o altri liquidi per dissetarsi, l'occorrente per alimentarsi, eventuali medicinali personali a cui l'escursionista ricorre normalmente.

Art. 51

In ogni gita l'escursionista deve fare riferimento ai capogita: non deve precedere la comitiva o allontanarsi da essa senza averne preavvisato un capogita ed averne ottenuto il consenso. Se l'escursionista non si attiene a queste regole in caso di imprevisti e/o infortuni la responsabilità ricade sull'escursionista stesso

Art. 52

Tutti i partecipanti alla gita, e segnatamente i Consiglieri ed i Sindaci, hanno il dovere di collaborare con i capogita per il buon andamento della gita stessa. In particolare sono tenuti a svolgere incarichi specifici che i capogita ritengono opportuno affidare loro.

Art. 53

Per alcune escursioni, giudicate impegnative, è facoltà dei capogita rifiutare l'adesione a simpatizzanti o anche a Soci che si ritiene non siano in grado di affrontare l'attività proposta.

Art. 54

Gli escursionisti devono essere consapevoli che i capogita hanno facoltà di stabilire una variazione all'itinerario prestabilito o la

soppressione della gita qualora lo ritengano necessario (maltempo, imprevisti sul percorso...)

Infatti i capogita stabiliscono la partenza, curano le soste e fanno in modo che il gruppo proceda unito quanto più possibile: a tale scopo uno di essi è il primo e l'altro l'ultimo della comitiva.

Art. 55

L'escursionista ha il dovere di adeguarsi alle decisioni dei capogita

Art. 56

Gli escursionisti non Soci FIE sono ammessi alle gite e/o alle attività all'aperto del Gruppo Scarponi versando la quota per l'assicurazione giornaliera. Se dopo 3 volte di prova intendono continuare nell'attività col Gruppo, dovranno tesserarsi.

Art. 57

Gli escursionisti che contravvenissero a quanto sopra, potranno essere chiamati in Consiglio ed essere ammoniti o sospesi temporaneamente o espulsi definitivamente dal Gruppo, a seconda della gravità della mancanza commessa. Ciò in conformità agli Art. 7 .

Art. 58

É auspicabile che, proprio in occasione di ogni gita, gli escursionisti ritrovino quella allegra e consapevole solidarietà che, insieme al rispetto dell'ambiente, devono essere le caratteristiche principali del nostro Gruppo.

CAPO VIII

L'Attività Sportiva

Art. 59

Il Gruppo può partecipare a gare di Marcia di Regolarità in montagna o a gare sciistiche di Campionato Nazionale e Regionale.

Art. 60

Per quanto non è contemplato da questo Regolamento, valgono le norme delle Federazioni a cui appartengono gli Enti organizzatori delle varie gare SPORTIVE.

INDICE

Capo I - Origini e finalità del Gruppo Scarponi	pag. 3
Capo II - I Soci	pag. 3
Capo III - L'Assemblea dei Soci	pag. 5
Capo IV - Il Consiglio Direttivo	pag. 7
Capo V - Il Collegio dei Sindaci	pag. 10
Capo VI - I Capo gita	pag. 11
Capo VII - Gli Escursionisti	pag. 14
Capo VIII - L'attività sportiva	pag. 18

Il Regolamento Interno del Gruppo Scarponi la cui 1° stesura risale al 14 Gennaio 1966, è stato rivisto e modificato dai Soci riuniti nell'Assemblea Ordinaria che si è tenuta Venerdì 13 Dicembre 2013.

Dopo aver esaminato le proposte di modifica presentate dalla Commissione incaricata dal Consiglio Direttivo, è stato approvato all'unanimità.

Si tratta soprattutto di modifiche dettate dalla necessità di adeguare il Regolamento alle nuove normative ed alle recenti leggi: gli articoli riguardanti i principi, le finalità e lo spirito del Gruppo non sono stati modificati in nessuna delle loro parti.

Ristampa aggiornata del 2022